

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio, dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa e, per le specie oggetto di incentivazione, secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e, anche in pianura se il prelievo è selettivo, e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani, finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 14 agosto:

- a) a quote inferiori a 1.200 m.,
- b) in apposite zone, a quote superiori a 1.200 m, individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

nei C.A. :

- dal 17 agosto al 31 agosto:

- a) a quote inferiori a 1.200 m.,
- b) in apposite zone, a quote superiori a 1.200 m., individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;

- dal 1° settembre al 26 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 17 agosto al 26 settembre compreso, anche ai fini dell'effettuazione dei censimenti, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre al 26 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

4.3. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura, fatta eccezione per il prelievo selettivo o dagli appostamenti di cui al punto 4.6..

4.4. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.5. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.6. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.7. I Comitati di gestione e i concessionari degli istituti a gestione privata della caccia, previa valutazione delle condizioni morfologiche ed altimetriche nonché della copertura boschiva e vegetativa, nel disciplinare l'organizzazione del prelievo venatorio possono prevedere, anche per porzioni di territorio, l'obbligo per tutti i cacciatori, al fine di svolgere l'attività venatoria in sicurezza, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

4.8. Il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo Comprensorio alpino a scelta del cacciatore. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata dal C.A. prescelto mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale.

5) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 60-3950 del 17.05.2013 e s.m.i.. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali e forniti dalla Regione. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC e CA provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione entro e non oltre il 31 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i) della l.r. 5/2012.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 15 febbraio, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti in Provincia di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;

- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio;

- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;

- senza il possesso del tesserino venatorio;

- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.